



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 587 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

ISM S.r.l., rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Emanuele Gallo, con domicilio eletto presso Carlo Emanuele Gallo in Torino, via Pietro Palmieri, 40;

contro

C.S.I. Piemonte, rappresentato e difeso dagli avv. Stefano Cresta, Francesco Scanzano, con domicilio eletto presso Stefano Cresta in Torino, via Bertola, 2;

nei confronti di

R.T.I. IS-LM s.r.l., Capogruppo Mandataria R.T.I. IS-LM S.r.l. - ETT S.r.l. - SBS Progetti S.r.l. - Petra S.r.l., rappresentato e difeso dall'avv. Dario Guerrieri, con domicilio eletto presso Dario Guerrieri in Torino, corso Francia, 93;

R.T.I. Consorzio Mosaico - Pricewaterhouse Coopers Advisory S.p.A. - Target Sistemi S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. Carlo Merani, Lisa Grossi, con domicilio eletto presso Carlo Merani in Torino, via Pietro Micca, 21;

R.T.I. Consoft Sistemi S.p.A. - in proprio e quale Capogruppo Mandataria R.T.I. con Interlogic S.r.l. e Energee3 S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. Riccardo Montanaro, Angiola Peyrano Pedussia, con domicilio eletto presso Riccardo Montanaro in Torino, via del Carmine, 2;

per l'annullamento:

- della deliberazione assunta dal consiglio di amministrazione del C.S.I. Piemonte in data 18 aprile 2012, comunicata con lettera in data 20 aprile 2012, che ha approvato l'esito della gara europea per l'acquisizione di servizi di sviluppo, manutenzione ed assistenza in ambito informatico ed affini mediante accordo quadro (n. 08/11), con riferimento al lotto 4;

- degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del procedimento, nonché

per l'aggiudicazione ad esso raggruppamento e per il conseguimento del contratto da parte del medesimo

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di C.S.I. Piemonte, di R.T.I. IS-LM s.r.l. - Capogruppo Mandataria, di Consorzio Mosaico - R.T.I. con Pricewaterhousecoopers Advisory S.p.A. e Target Sistemi S.r.l. e di Consoft Sistemi S.p.A. - in proprio e quale Capogruppo Mandataria R.T.I. con Interlogic S.r.l. e Energee3 S.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 ottobre 2012 la dott.a Roberta Ravasio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con delibera del Consiglio di Amministrazione del 4 ottobre 2011 il Consorzio Servizi Informatici Piemonte indiceva una gara europea per la “*acquisizione di servizi di sviluppo, manutenzione ed assistenza in ambito informatico ed affini mediante accordo quadro*” da stipularsi con tre operatori ai sensi dell’art. 58 comma 8 D. L.vo 163/06: la gara afferiva ai lotti 3, 4, 5 e 6 e la ricorrente I.S.M. s.r.l. partecipava al lotto n. 4.

2. Con lettera del 20 aprile 2012 il responsabile del procedimento informava la ricorrente della avvenuta aggiudicazione del lotto 4 ai tre costituenti R.T.I. in epigrafe indicati: di seguito a ciò la ISM s.r.l. – che si collocava al quarto ed ultimo posto della graduatoria – ha impugnato gli atti di gara ed il conseguente provvedimento di aggiudicazione, chiedendo altresì pronunciarsi, a favore di essa ricorrente, l’aggiudicazione ed il conseguente subentro nel contratto, previa dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente già stipulato.

3. A sostegno del ricorso ISM s.r.l. ha dedotto:

I) violazione dell’art. 2 C.C.P., eccesso di potere, travisamento ed erronea valutazione dei presupposti, illogicità, insufficienza della motivazione e della istruttoria, in relazione alla avvenuta apertura delle offerte tecniche in seduta riservata;

II) violazione dell’art. 2 C.C.P., eccesso di potere, travisamento ed erronea valutazione dei presupposti, illogicità, insufficienza della motivazione e della istruttoria, con riferimento alla circostanza che la Commissione non avrebbe dato disposizioni per la conservazione delle offerte e dei relativi documenti;

III) violazione degli artt. 83 e 84 del C.C.P., eccesso di potere per travisamento, erronea valutazione dei presupposti, illogicità, difetto o insufficiente istruttoria e motivazione, in relazione alla sottovalutazione della offerta tecnica presentata dalla ricorrente quanto ai sottocriteri O1 e O3.

4. Si costituivano in giudizio i tre Raggruppamenti aggiudicatari nonché Consorzio Servizi Informatici per il Piemonte, insistendo per il respingimento del ricorso, facendo rilevare e documentando l’avvenuta apertura delle offerte tecniche nel corso della seduta pubblica del 1° dicembre 2011.

5. A fronte di tali produzioni la ricorrente formulava, con atto passato alla notifica l’11 luglio 2012, il seguente ulteriore motivo:

IV) violazione di legge con riferimento ai principi relativi alla pubblicità degli atti di gara, in relazione alla circostanza che l’avviso di fissazione della seduta del 1° dicembre 2011 non chiariva che nel corso della stessa si sarebbe proceduto alla apertura delle buste contenenti le offerte tecniche.

6. La Stazione Appaltante e le imprese aggiudicatarie hanno resistito anche al motivo aggiunto, eccependone tra l’altro l’inammissibilità.

7. Il ricorso é stato chiamato alla camera di consiglio del 14 giugno 2012, e rinviato alla udienza pubblica del 4 ottobre 2012, allorché é stato introitato a decisione.

DIRITTO

8. Il primo motivo di ricorso, al quale parte ricorrente non ha formalmente rinunciato, deve essere respinto alla luce delle puntuali deduzioni delle parti resistenti, le quali hanno dedotto e dimostrato che la apertura delle buste contenenti le offerte tecniche relative al lotto 4 é avvenuta nel corso di una seduta pubblica e precisamente nel corso

della seduta del 1° dicembre 2011, della quale la Stazione Appaltante aveva dato comunicazione alle partecipanti sia in occasione della seduta del 23 novembre 2011 sia mediante comunicazione pubblicata sul proprio sito WEB lo stesso 23 novembre 2011.

8.1. Di seguito a ciò la ricorrente, rilevando che l'avviso pubblicato sul sito WEB il 23 novembre 2011 si limitava a comunicare che nel corso della seduta del 1° dicembre successivo sarebbero continuate le operazioni di gara, senza specificare che si sarebbe proceduto anche alla apertura delle offerte tecniche, ha formulato il motivo aggiunto per dedurre la violazione dei principi generali che impongono la pubblicità delle operazioni di gara, pubblicità che nel caso di specie sarebbe stata compromessa dalla circostanza che la Commissione non ha chiarito le ragioni della convocazione della seduta del 1° dicembre 2011, ciò che ha poi condotto alla assenza della ricorrente alla apertura delle buste contenenti l'offerta tecnica.

Avverso tale censura sono state sollevate varie questioni di inammissibilità il cui esame può essere tuttavia pretermesso in ragione della infondatezza nel merito della doglianza.

Rammentato che il principio di pubblicità degli atti di gara trova la sua massima espressione nel fatto che determinate formalità - ed in particolare l'apertura dei plichi contenenti la documentazione amministrativa e le offerte - vengano espletate nel corso di sedute pubbliche, al fine di garantire l'ingresso di tale documentazione nella procedura di gara nonché di assicurare la trasparenza e la imparzialità della azione della pubblica amministrazione, ritiene il Collegio che da tale principio discenda, a guisa di corollario, anche l'obbligo della Commissione di non porre in essere alcun comportamento idoneo a creare fraintendimenti sulla data di compimento di tali formalità essenziali: tale obbligo, tuttavia, nella fattispecie è stato rispettato.

Osserva il Collegio che la Commissione non ha mai dichiarato di voler organizzare le operazioni di gara in sedute diverse ed in momenti diversi per i quattro lotti, ma ha anzi da subito dimostrato di voler mandare avanti le operazioni relative ai quattro lotti contemporaneamente, procedendo senza soluzione di continuità ad esaminare i relativi documenti, cominciando prima con la apertura di tutti i plichi pervenuti, poi con la apertura di tutte le buste contenenti le offerte tecniche ed infine con la apertura delle buste contenenti l'offerta economica. In particolare dall'esame del verbale della seduta pubblica del 22 novembre emerge che quel giorno la Commissione, dopo aver dato atto di tutte le domande pervenute per i quattro lotti, procedette alla apertura dei plichi relativi ai lotti 3 e 4 fissando la seduta pubblica del 23 novembre 2011 "*per il prosieguo delle operazioni di gara*". Nel corso di tale seconda seduta pubblica la Commissione effettuò l'apertura dei plichi pervenuti per il lotto 5 ed iniziò il medesimo incombenza, senza però ultimarla, relativamente al lotto 6, dando atto, a chiusura della riunione, che la successiva seduta pubblica era fissata per il 1° dicembre 2011, ancorquì "*per il prosieguo delle operazioni*". Dal verbale della seduta pubblica del 1° dicembre 2011 si apprende, infine, che nel corso della stessa la Commissione terminò l'apertura dei plichi relativi al lotto 6 passando poi, lotto per lotto, alla apertura delle buste contenenti le offerte tecniche. Quindi, dando atto della chiusura della seduta pubblica la Commissione ha dato atto dell'inizio delle operazioni di valutazione in seduta riservata.

Si constata, dunque, che mentre il *modus procedendi* seguito dalla Commissione in occasione delle sedute del 23 novembre e del 1° dicembre 2011 è stato assolutamente simile a quello della prima seduta e come tale era prevedibile, nessuna comunicazione di segno contrario ha accompagnato o seguito i lavori, giacché al termine di ogni seduta la Commissione ha sempre dato comunicazione immediata della data in cui "*le operazioni di gara*" sarebbero proseguite, senza restringere le stesse ad alcuno dei lotti o ad una tipologia particolare di formalità: così, per quanto attiene alla seduta del 1° dicembre 2011, nulla legittimava a credere che la Commissione si sarebbe arrestata al solo esame dei plichi non ancora aperti relativi al lotto 6 per rimandare ad una seduta di successiva indicazione l'esame delle offerte tecniche.

La ricorrente può quindi imputare la propria assenza alla seduta pubblica del 1° dicembre solo alla propria inerzia nel chiedere eventuali chiarimenti su cosa dovesse intendersi per “proseguo delle operazioni”, espressione questa che di per sé, nella sua genericità, era omnicomprensiva e quindi non autorizzava una lettura ristretta.

La doglianza va dunque respinta.

9. Passando all’esame del secondo dei motivi di ricorso il Collegio é dell’opinione che esso deve essere respinto, non sussistendo alcun serio motivo per credere che i plichi contenenti le domande di partecipazione e le offerte siano stati violati e che, in particolare, siano stati manomessi i documenti afferenti la domanda presentata dalla ricorrente.

Al proposito va rilevato che in occasione della seduta del 22 novembre 2011 la Commissione prese provvedimenti per la custodia della documentazione amministrativa relativa a tutti i plichi già aperti (compreso dunque anche quello proveniente dalla ricorrente) nonché delle relative offerte tecniche ed economiche, ed il fatto che nei verbali dei lavori svolti in seduta riservata nulla più si dica circa la conservazione delle offerte tecniche relative al lotto 4 non autorizza credere che le citate misure non siano più state rispettate. L’osservanza di tali misure risulta invece verosimile alla luce del fatto che, in concreto, non risulta essersi avverata alcuna manomissione o alterazione della documentazione e che in particolare la ricorrente alcuna contestazione ha fatto valere al riguardo: del resto secondo una giurisprudenza che può dirsi ormai consolidata ed alla quale ha già aderito anche la Sezione con la sentenza n. 569/2012, tale contesto determina l’irrelevanza della eventuale carenza dei verbali di gara che non riferiscano nei dettagli in ordine alle misure adottate per la conservazione dei plichi.

Per le dianzi esposte ragioni deve essere respinto anche il secondo dei motivi articolati dalla ricorrente.

10. Infondata é infine la terza censura, con cui si fa valere una sottovalutazione di due dei criteri applicati dalla Commissione per la valutazione della offerta tecnica.

La società ISM s.r.l. si duole in particolare del fatto che la Commissione ha sottovalutato l’offerta tecnica da essa presentata con riferimento al criterio “Organizzazione”, sottocriterio O1 , per il quale alla ricorrente sono stati attribuiti 7 punti su 20, e sottocriterio O3, per il quale alla ricorrente sono stati attribuiti 2 punti su 5.

Secondo la ricorrente il punteggio ad essa attribuito per il sottocriterio O1 sarebbe illegittimo nella parte in cui la Commissione ha erroneamente valutato che la relazione tecnica si sarebbe concentrata solo su alcuni temi, senza *“una descrizione soddisfacente e complessiva sull’insieme degli argomenti”*; nella parte in cui ha ommesso qualsiasi giudizio sulla *“proposta relativa ai supporti al Contract Manager e alla collocazione della Business Intelligence”*; nonché nella parte in cui la Commissione ha ritenuto che *“sono scarsamente descritte le varie fasi operative (presa in carico/esecuzione/chiusura)”*. Quanto al sottocriterio O3, *“motivazione dei membri del team di lavoro”*, si censura il giudizio della Commissione che ha valutato la proposta della ricorrente *“superficiale e teorica”*.

La doglianza non può essere accolta in quanto ha ad oggetto valutazioni che sono espressione del potere tecnico-discrezionale di cui dispone la Commissione nella valutazione delle offerte , valutazioni che il giudice può sindacare solo *“se affette da macroscopici vizi logici, disparità di trattamento, errore manifesto e contraddittorietà ictu oculi rilevabile”* (cfr. C.d.S. sez. III n. 1409 del 13 marzo 2012).

La ricorrente oppone che l’inadeguatezza delle valutazioni contestate emergerebbe anche dal giudizio globale decisamente positivo che la Commissione ha espresso in ordine al criterio “organizzazione”, secondo il quale *“l’organizzazione proposta é sufficientemente aderente al capitolato. Ben strutturate le componenti di formazione e valutazione delle performance sia individuale che del team di lavoro”*. Tale giudizio non comporta però, ad avviso del Collegio, una necessitata contraddizione con i punteggi “negativi” riportati dalla ricorrente per i criteri oggetto di censura, e ciò proprio per la ragione che si tratta di un giudizio “globale” , di un giudizio, cioè, che in realtà finisce per effettuare una sorta di media, o di compensazione, tra le varie componenti di giudizio, alcune delle

quali possono dunque mantenersi al di sotto del livello di sufficienza.

11. Vanno conclusivamente respinti tanto il ricorso principale che quello per motivi aggiunti.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, li respinge.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in E. 1.500,00 (euro millecinquecento), oltre IVA e CAP come per legge, a favore di ciascuna delle controparti costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Lanfranco Balucani, Presidente

Roberta Ravasio, Primo Referendario, Estensore

Paola Malanetto, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/11/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)